



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 209 DEL 28/12/2017

OGGETTO : PRESA D'ATTO D.L. N. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO IN LEGGE n.225 DELL' 01/12/2016 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PER PROROGA TECNICA SERVIZI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI UN NUOVO BANDO DI GARA.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **ventotto** del mese di dicembre , alle ore **16,30** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Assessore	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**.

Il ViceSindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- giusto contratto d'appalto in data 15.12.2008 (rep. N. 06/2008), registrato al n. 234 – serie I – in data 15.01.2009 presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme, stipulato in esecuzione della delibera G.C. n. 143 del 06.11.2008, veniva disposta fino al 31.12.2015 in capo alla Società Melanide S.p.A. - con sede in Maida alla via Giacomo Matteotti - la proroga dei seguenti servizi a suo tempo affidati in concessione:
 - *formazione ruoli, bollettazione e gestione contenzioso TARSU e servizio idrico integrato;*
 - *accertamento, bollettazione e gestione del contenzioso per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);*
 - *riscossione coattiva.*
- ai sensi dell'art. 10 del citato contratto, redatto nella forma pubblico-amministrativa, alla Società di che trattasi veniva riconosciuto l'aggio contrattuale, disposto in osservanza della previsione normativa di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 112 del 13 aprile 1999, sul volume lordo complessivo delle entrate riscosse in misura del:
 - 5,50% derivanti dalla gestione del servizio TARSU e del Servizio Idrico;
 - 4,50% dell'importo del ruolo ICI (per formazione ruolo), da corrispondere nella misura del 50% entro trenta giorni dall'approvazione del ruolo e del restante 50% entro quattro mesi dall'approvazione del ruolo medesimo, nonché del 3% sulla riscossione entro il bimestre successivo alla riscossione medesima;

CHE la predetta Società negli anni 2012/2013 ha svolto altresì i servizi relativi all'IMU - Imposta Municipale Unica- istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, con anticipazione in via sperimentale all'anno 2012, giusto atto di assenso del Responsabile dell'Area Finanziaria motivato dalla natura meramente sostitutiva del nuovo tributo rispetto all'ICI, nonché dall'opportunità di utilizzare, a fini IMU, la banca dati già in possesso della Società affidataria e dall'esigenza di evitare possibili contenziosi cagionati da un'eventuale interruzione del contratto in corso (in scadenza al 31/12/2015);

CHE l'Ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art.14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art.1 comma 387 lettera f), della Legge 228/2012, ha assentito, altresì, alla predetta società di svolgere le attività di accertamento e di gestione anche con riferimento alla TARES agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto rep. N. 06/2008;

CHE, con nota prot. n. 500 del 31 gennaio 2014, la Melanide S.p.A., con sede legale in Maida, chiedeva il mantenimento anche per la IUC della concessione del servizio a tutto il 31.12.2015 (data di scadenza del contratto in essere) sulla scorta delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 147/2013 e s.m.i.;

CHE, in esito a quanto sopra, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 691 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 come modificato successivamente con legge del 2 maggio 2014 n.68, con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 06/05/2014, veniva affidato alla Società Melanide S.p.A. lo svolgimento delle attività di accertamento e di gestione della IUC con riferimento alla TARI in conformità alle condizioni generali di cui al vigente contratto di concessione ed alla normativa vigente in materia ed, altresì, la gestione dei servizi di supporto all'IMU fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31/12/2015 nonché dei servizi di supporto e complementari alla riscossione ordinaria volontaria della IUC anche nella sua componente TASI.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2014, ad oggetto : “ *Gestione Imposta Unica Comunale- IUC – Direttive al Responsabile del servizio* ” ed, altresì, le delibere di G.C. n.162 del 31/12/2015, n.83 del 30/06/2016 e n. 158 del 28/12/2016 di proroga dei servizi affidati alla Società Melanide rispettivamente al 30/06/2016, al 31/12/2016 e, da

ultimo, giusto il disposto dell'art. 2, comma 1 del D.L. n.193 del 22/10/2017 coordinato con la legge di conversione del 1 dicembre 2016 n.225, al 30 giugno 2017.

CONSIDERATO che l'art.1, D.L. 22 ottobre 2016 , n.193 ha stabilito, a decorrere dal 01/07/2017 la soppressione di Equitalia e che da tale data l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 203/2005 verrà svolto da un nuovo ente denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", al quale, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016 n.193, potrà essere affidata , in modo diretto , anche la riscossione delle entrate degli Enti Locali;

CONSIDERATO, pertanto, che a partire dal 1° luglio 2017, gli enti locali sono stati chiamati ad individuare le modalità di gestione delle proprie entrate ;

PRECISATO che per quanto riguarda la riscossione spontanea delle entrate l'Ente può gestirla in forma diretta, fatta salva la facoltà di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e ferma restando la possibilità di affidare all'esterno servizi strumentali alla riscossione, con l'esclusione dell'introito delle somme (affidamento che può avvenire anche in favore di soggetti non iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1421/2014), mentre con riferimento alla riscossione coattiva l'Ente può decidere di effettuarla in forma diretta, affidarla ad Agenzia delle Entrate – Riscossione in modo diretto, oppure affidarla a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997, previo l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica secondo le regole del nuovo codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi dell'affidamento ad una società *in house*) ;

ATTESO che l'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa sopra richiamata ed, altresì, dell'art.16, comma 2 del Regolamento generale sulle entrate comunali approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 26 aprile 2010, in esito ad un' attenta valutazione , ritiene opportuno effettuare la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente in forma diretta affidando all'esterno i servizi strumentali alla riscossione, ed affidare la riscossione coattiva a soggetto esterno, iscritto all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997, previo l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.50/2016, dando mandato al competente ufficio comunale di attivare tutte le procedure necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto a società idonea;

RILEVATO che, nelle more delle determinazioni dell'Ente in merito alla riscossione delle entrate comunali , il Responsabile dell'Area Finanziaria, sentito il Sindaco e la Giunta, al fine di evitare la creazione di un vuoto di gestione e di garantire la continuità di un servizio la cui interruzione avrebbe arrecato in ogni caso gravi danni all'Ente, ha assentito alla proroga del contratto in essere con la Società Melanide fino alla data del 31/12/2017, giusta autorizzazione rilasciata a riscontro della richiesta di proroga del contratto n.6/2008 presentata in data 30 giugno 2017 dalla predetta Società ed acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 4291;

CONSIDERATO che , alla luce della normativa sopra richiamata, l'Ente ritiene indispensabile giungere ad un ordinato compimento e riordino delle procedure di riscossione delle entrate comunali;

DATO ATTO che tale attività comporta il disbrigo di una serie di adempimenti che non consente l'avvio della nuova gestione fin dal 01/01/2018.

RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del servizio relativo all'accertamento e riscossione delle entrate comunali, all'attuale concessionario Melanide S.p.A. alle stesse condizioni contrattuali previste nel contratto in essere, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire di porre in essere tutte le procedure per l'affidamento del servizio in questione;

VISTA la deliberazione dell'AVCP n.86 del 6/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la stessa *“ al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*;

VISTO l'assenso alla continuazione del servizio manifestato dal concessionario.

DATO ATTO della necessità di assicurare la continuità del servizio, al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente derivanti dal mancato introito delle entrate proprie.

ATTESO che la Società Melanide S.p.A. è concessionario privato abilitato alla riscossione delle entrate degli enti locali e regolarmente iscritto all'albo di cui all'art.53, comma 1 del D.Lgs. n.446/1997.

RITENUTO, all'uopo, la necessità di dare al Responsabile dell'Area Finanziaria apposito indirizzo di porre in essere tutti gli atti consequenziali ai fini della proroga del contratto in essere per il tempo strettamente necessario all'attivazione di tutte le procedure necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto a società idonea;

EVIDENZIATO che il presente atto non necessita di pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.LGS. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, essendo un mero atto di indirizzo;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Contratto stipulato tra il Comune di Curinga e la società Melanide SPA in data 15.12.2008 (REP. n. 06/2008) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme al n. 234 – serie I – in data 15.01.2009 e successive integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.

DI AUTORIZZARE il responsabile dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi, nelle more dell'espletamento della gara pubblica per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio di cui trattasi e per il tempo strettamente necessario al completamento delle relative procedure, a disporre la proroga tecnica dell'affidamento del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Curinga e la società Melanide SPA in data 15.12.2008 (REP. n. 06/2008) e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme al n. 234 – serie I – in data 15.01.2009, come successivamente integrato;

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere tutti gli atti consequenziali ai fini della proroga del contratto in essere ed, altresì, dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto a società idonea;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente, sezione “ Amministrazione trasparente”.

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali, la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria ed alla Società Melanide S.p.A.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del n.209 del 31/12/2017

Consiglio Comunale

**OGGETTO : PRESA D'ATTO D.L. N. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO IN LEGGE n.225
DELL' 01/12/2016 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PER PROROGA TECNICA SERVIZI RELATIVI ALLA
RISCOSSIONE TRIBUTI NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI UN
NUOVO BANDO DI GARA.**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 3306.

Data 25/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 25/05/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 25/05/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella